

Allegato alla deliberazione del Consiglio Camerale n. 12/c del 13/5/2019

REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI

ALL'INGROSSO DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

Articolo 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività di rilevazione dei prezzi all'ingrosso effettuate presso la Camera di Commercio di Brescia.
2. Il presente regolamento disciplina in particolare:
 - a) il funzionamento e l'attività delle Commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso istituite presso la Camera di Commercio di Brescia;
 - b) le modalità per la rilevazione d'ufficio, nel caso in cui non sia possibile procedere alla rilevazione dei prezzi da parte delle Commissioni o nel caso di merci per la cui rilevazione non siano state istituite delle apposite Commissioni.
3. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per "prezzi all'ingrosso" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici;
 - b) per "transazione" si intende l'atto economico-giuridico che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;
 - c) per "rilevazione dei prezzi" si intende la rilevazione dei prezzi indicativi dei beni e/o dei servizi effettuato dalla Camera di Commercio di Brescia;
 - d) per "forcella di prezzo" si intende l'intervallo tra prezzo medio minimo e prezzo medio massimo rilevato per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali.

Articolo 2 – Rilevazione dei prezzi all'ingrosso

1. La Camera di Commercio procede, per compito istituzionale, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 580/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 219/2016, alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso secondo le modalità previste negli articoli seguenti.
2. La rilevazione dei prezzi all'ingrosso ha per oggetto:
 - a) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni indicati nelle norme vigenti;
 - b) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni aventi un mercato considerevole a livello locale;
 - c) i prezzi all'ingrosso di particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una rilevazione;
 - d) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni per i quali vi sia una specifica e giustificata richiesta di rilevazione del prezzo da parte di operatori economici, associazioni di categoria ed enti pubblici;
3. Scopo della rilevazione è di norma giungere all'individuazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di una "forcella di prezzi" costituita da un prezzo medio minimo e da un prezzo medio massimo, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative etc., che possano costituire un valore indicativo di riferimento per i vari possibili utilizzi in ambito pubblico e/o privato.
4. La Camera di Commercio può procedere, in alternativa alla rilevazione di cui al comma precedente, all'individuazione di un prezzo medio, motivandone la scelta all'atto della costituzione della Commissione.
5. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti alla rilevazione stessa e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.
6. Nelle certificazioni e pubblicazioni dei prezzi rilevati, nonché nei verbali delle Commissioni prezzi, deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati.
7. Per le peculiari caratteristiche del settore delle Opere Edili ed Impiantistiche, la relativa rilevazione dei prezzi sarà disciplinata da un apposito addendum al presente regolamento.

Articolo 3 – Modalità di rilevazione

1. La rilevazione dei prezzi può avvenire nei seguenti modi:

- a) mediante una o più Commissioni Prezzi, istituite dalla Giunta della Camera di Commercio e formate da operatori economici sulla base di quanto stabilito nell'articolo 6 del presente Regolamento;
- b) mediante rilevazione diretta, a cura dell'ufficio camerale competente, mediante interpello delle unità produttive o commerciali nei settori oggetto della rilevazione.

2. La scelta della modalità di rilevazione di cui al comma precedente è operata dalla Giunta Camerale, su proposta del Segretario Generale della Camera di Commercio, sentito il parere dell'Ufficio camerale competente.

3.

Articolo 4 – Pubblicazione dei prezzi rilevati

1. La Camera di Commercio provvede a diffondere in appositi listini la "*forcella di prezzi*", composta da un prezzo medio minimo ed un prezzo medio massimo, ovvero, un prezzo medio come previsto all'art. 2, comma 3, rilevati per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali. Tali listini sono diffusi dalla Camera di Commercio anche attraverso la pubblicazione nelle relative pagine del sito web istituzionale.

2. Al fine di fornire una rappresentazione sistematica e ordinata delle dinamiche di prezzo, la Camera di Commercio, in una apposita sezione del listino di cui al comma 1, può pubblicare il prezzo quotato per il medesimo prodotto presso la locale Sala di contrattazione, ove presente, oppure i prezzi quotati presso le altre Borse Merci o Sale di contrattazione di interesse per l'economia della circoscrizione di competenza della Camera di commercio, nonché le eventuali quotazioni rilevate dalla Borsa Merci Telematica per il periodo di riferimento. La composizione del listino viene effettuata avendo cura di garantire trasparenza delle fonti e delle diverse modalità di rilevazione.

3. Nel caso in cui nei settori agricoli, agroalimentari ed ittici oggetto di rilevazione venga istituita una specifica Commissione Unica Nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. 31 marzo 2017, n. 72, la Camera di Commercio – in conformità a quanto previsto all'art. 7, comma 2 del richiamato Decreto – sospende le corrispondenti rilevazioni dei prezzi e pubblica nei predetti listini i prezzi indicativi formulati dalle corrispondenti C.U.N.

4. Per la diffusione a livello nazionale dei dati e delle informazioni contenute nei listini, la Camera di Commercio può avvalersi di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.

PARTE SECONDA

PREZZI RILEVATI MEDIANTE APPOSITE COMMISSIONI

Articolo 5 – Compiti

1. Le Commissioni Prezzi svolgono i seguenti compiti:

- a) procedono, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, alla rilevazione di una "*forcella di prezzi*", da un prezzo medio minimo ad un prezzo medio massimo, ovvero da un prezzo medio come previsto all'art. 2, comma 3, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire, secondo le norme vigenti ed in particolare con riferimento all'articolo 1474 del codice civile, un valore indicativo di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico e/o privato;
- b) propongono alla Giunta della Camera di Commercio la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione delle voci merceologiche oggetto di rilevazione dei prezzi, attenendosi alle norme vigenti;
- c) modificano, aggiornano e integrano i parametri qualitativi e le unità di misura delle merci rilevate, predisponendo eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti.

Articolo 6 – Nomina

1. Le Commissioni Prezzi sono nominate dalla Giunta della Camera di Commercio che – su proposta del Segretario Generale – stabilisce e predetermina, per ciascuna di esse, le categorie economiche ed il numero di componenti ottimali, a garanzia del più efficace contraddittorio fra gli operatori rappresentanti delle diverse fasi di scambio della filiera riferibile al prodotto oggetto di rilevazione.

2. La scelta dei componenti avviene tra coloro che hanno manifestato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico approvato dal Segretario Generale.

3. La candidatura può essere presentata dal diretto interessato oppure da Associazioni di Categoria, Organizzazioni Professionali, Enti o Istituzioni. Nella candidatura l'interessato ovvero l'Associazione di Categoria indicano la relativa specializzazione nella filiera riferibile al prodotto oggetto di rilevazione.

4. Nel procedimento di nomina deve essere garantita la pluralità nella rappresentanza del mercato di riferimento, la non contemporanea presenza di soggetti provenienti da quelle imprese che rappresentano una quota predominante del predetto mercato, compatibilmente con le caratteristiche degli operatori del settore merceologico oggetto della rilevazione, ed il possesso dei requisiti di onorabilità, come l'assenza di condanne penali per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; l'assenza di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici ed il godimento dei diritti civili e politici.

5. Laddove il numero delle candidature pervenute non garantisca il principio di rotazione e di equa rappresentanza delle parti contrapposte all'interno della filiera delle merci oggetto di rilevazione, la Giunta Camerale può integrare la composizione con la nomina di ulteriori componenti, comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Articolo 7 – Requisiti

1. I componenti delle Commissioni sono scelti in modo che tutta la filiera delle merci oggetto di rilevazione sia adeguatamente rappresentata al fine di assicurare e rafforzare il principio del contraddittorio tra le parti.

2. Ciascun componente è nominato a titolo personale e deve assicurare l'impegno a rappresentare l'intero settore di riferimento e la disponibilità ad una fattiva, regolare ed obiettiva collaborazione, finalizzate al raggiungimento della massima veridicità dei prezzi da pubblicare.

3. I Commissari non devono presentare evidenti conflitti di interesse con le attività che dovranno essere svolte in seno alla Commissione. La verifica del rispetto dei requisiti richiesti dal presente Regolamento deve essere effettuata dalla Camera di Commercio, anche mediante l'acquisizione da parte degli interessati di apposite dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Ai designati componenti della Commissione sarà richiesto di accettare le norme di comportamento di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 8 – Funzionamento

1. Le funzioni di Presidente sono svolte da un componente della Commissione, nominato a maggioranza dagli altri componenti, nel rispetto del principio di rotazione ed equa rappresentanza delle parti contrapposte all'interno della filiera delle merci oggetto di rilevazione.
2. Può essere nominato un vicepresidente, sempre nel rispetto del principio di rotazione ed equa rappresentanza delle parti contrapposte all'interno della filiera delle merci oggetto di rilevazione.
3. Il Presidente ha il compito di regolare la discussione tra i rappresentanti di interessi contrapposti e proporre di deliberare sul prezzo, sulla base delle procedure di rilevazione previste nell'articolo 13 del presente Regolamento.
4. Il ruolo di segretario della Commissione è svolto da un funzionario camerale e funge da supporto al Presidente, nello svolgimento delle procedure di rilevazione di cui al successivo articolo 13. Tiene i contatti con i componenti della Commissione e redige il verbale, secondo le modalità indicate nell'articolo 12 del presente Regolamento.
5. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio. Gli esperti esterni forniscono dati e informazioni di mercato utili ai lavori della stessa Commissione.

Articolo 9 – Durata e rinnovo

1. I componenti delle Commissioni sono nominati per un triennio-
2. Entro novanta giorni prima della scadenza delle Commissioni Prezzi, la Camera di Commercio emana un avviso pubblico di cui all'art. 6 comma 2 per la presentazione delle candidature.
3. Al fine di garantire una idonea rotazione nello svolgimento della carica di componente, i singoli componenti delle Commissioni possono ricoprire tale ruolo per ulteriori due mandati consecutivi al primo.
4. Il raggiungimento di tale limite rende irricevibile una ulteriore candidatura della stessa persona per il successivo triennio, trascorso il quale il componente in questione diviene nuovamente eleggibile.

Articolo 10 – Decadenza e sostituzione

1. La Giunta della Camera di Commercio, su segnalazione del Presidente della Commissione può procedere alla sostituzione di qualsiasi componente. La sostituzione avviene con le stesse modalità di nomina e nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. I motivi della sostituzione possono essere:
 - a) l'assenza consecutiva e non giustificata a più di 10 sedute durante l'anno;
 - b) la compromissione di un corretto svolgimento della riunione con comportamenti contrari al Regolamento o che creano turbativa durante i lavori o per situazioni di conflitto d'interesse o di inadeguata rappresentatività degli interessi del settore di appartenenza, secondo quanto specificato nell'articolo 9 del presente Regolamento.
3. I componenti della Commissione che sono stati condannati per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero che ricevono un provvedimento di interdizione dai pubblici uffici o che perdono il godimento dei diritti civili e politici, decadono automaticamente dall'incarico di componente. Tali componenti non potranno essere riconfermati.

Articolo 11 – Norme di comportamento e sanzioni

1. I componenti delle commissioni, durante lo svolgimento delle sedute, sono tenuti ad osservare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Durante lo svolgimento delle sedute i componenti hanno il diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, rilievi o suggerimenti che siano utili alla rilevazione dei prezzi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza delle norme del codice penale in materia.

2. Sono individuate le seguenti fattispecie di infrazioni e relative sanzioni:

a) infrazione di lieve natura, se un componente pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà della discussione e il regolare svolgimento della riunione. Le infrazioni di lieve natura sono sanzionate con la diffida, con l'eventuale sospensione immediata dalla riunione della Commissione per un periodo massimo di 2 sedute all'anno. La diffida con l'eventuale sospensione immediata dalla riunione della Commissione è disposta dal Presidente della Commissione e riportata per iscritto nel verbale delle sedute. Nel caso in cui la diffida superi il limite massimo di 2 volte all'anno, la reiterazione della fattispecie di infrazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo punto b).

b) infrazione di grave natura, nei casi in cui un componente provochi tumulti o evidenti disordini durante la riunione, o trascenda a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri componenti, del Presidente della Commissione o del Segretario, o divulghi informazioni, pareri, opinioni che possano ledere l'altrui reputazione tramite qualsiasi mezzo di pubblicità e/o comunicazione (e-mail, fax, siti internet, sms, etc.). Le infrazioni di grave natura sono sanzionate con i provvedimenti disciplinari della sospensione dalla Commissione per un periodo fino a tre mesi o della decadenza dalla Commissione.

3. La sospensione e/o decadenza dei componenti di cui al precedente comma 2 lett. b) è disposta dal Presidente della Commissione e diventa esecutiva trascorsi cinque giorni dalla formale comunicazione al componente interessato da parte del Presidente.

4. Il provvedimento di sospensione e/o decadenza è adottato previa istruttoria avviata da parte del Presidente, con il supporto del segretario e dell'Ufficio camerale competente, con il ricevimento della formale preventiva contestazione di addebito al componente interessato.

5. Entro sette giorni dal ricevimento della contestazione di addebito il componente interessato può chiedere di essere sentito e/o inviare una propria memoria di contestazione dell'addebito.

6. Conclusa l'istruttoria, il Presidente trasmette alla Giunta camerale il fascicolo contenente la segnalazione di infrazione da parte del componente, la preventiva contestazione di addebito, oltre a, se regolarmente e tempestivamente introdotti in istruttoria, la memoria del componente interessato e il verbale con le dichiarazioni orali sottoscritte rilasciate dal componente interessato che ha richiesto di essere sentito, ai fini dell'eventuale ricorso.

7. In ogni caso, l'istruttoria non può durare oltre trenta giorni dal suo avvio, pena l'archiviazione del procedimento.

Articolo 12 – Svolgimento delle sedute

1. Le riunioni delle Commissioni si tengono presso la sede della Camera di Commercio. Possono aver luogo anche tramite videoconferenza o audioconferenza, purché vengano garantiti i requisiti di identificabilità del partecipante.

2. Non possono intervenire alle riunioni o presenziare come uditori persone non facenti parte delle Commissioni stesse, se non espressamente autorizzate dal Presidente della Commissione.
3. La periodicità della rilevazione è deliberata dalla Giunta Camerale in occasione della nomina della Commissione.
4. La Commissione si riunisce sulla base del calendario di massima delle riunioni, stabilito dal Presidente. Nella stesura del calendario si terrà conto delle festività che, nel corso dell'anno, dovessero coincidere con il giorno di riunione prescelto e delle eventuali sospensioni di mercato nei periodi feriali. Nel corso dell'anno, la Commissione, all'unanimità, può comunque proporre, motivandole, eventuali variazioni di calendario e di luogo che si rendano necessarie per il verificarsi di circostanze impreviste di carattere operativo. Tali variazioni vanno comunicate al segretario della Commissione, che ne darà notizia a tutti i componenti con congruo anticipo.
5. Le riunioni sono valide quando è assicurata la rappresentanza delle parti al fine di garantire il contraddittorio.
6. La bozza di verbale delle riunioni delle Commissioni viene redatta dal segretario e letta ai componenti, i quali possono richiedere di apportare modifiche. In mancanza di richieste di modifica il verbale diviene definitivo ed una sua versione sintetica – priva di nominativi e di dati sensibili – è pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio.
7. Il segretario verbalizzante non assume poteri accertatori e controllori autonomi, limitandosi a verbalizzare quanto rilevato, fatto rilevare e riferito dai componenti la Commissione.
8. Nei verbali delle Commissioni prezzi deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati. Al fine di garantire la massima trasparenza delle sedute, è facoltà di ogni componente fare verbalizzare la propria proposta o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti oggetto di discussione.
9. La tenuta dei verbali è a cura del segretario, che provvede ad archivarli telematicamente.

Articolo 13 – Procedure di rilevazione dei prezzi

1. La rilevazione dei prezzi è organizzata sulla base di criteri oggettivi, verificabili e pubblici, come indicati nei commi successivi. Essa si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti rispetto alla data della riunione della Commissione e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per transazioni future. Il periodo di riferimento deve essere espressamente riportato nel listino pubblicato.
2. L'Ufficio camerale competente, anche avvalendosi di report realizzati da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., fornisce prima della riunione ai componenti informazioni e dati che abbiano come oggetto le dinamiche dei prezzi (produzione, consumi, commercio con l'estero, andamento storico dei prezzi rilevati dalla Commissione etc.), che siano di fonte certa, attendibile ed accreditata dalla Commissione, e che siano riferiti a dinamiche in atto a livello internazionale e/o nazionale e/o regionale nei mercati delle merci di cui dovranno essere rilevati i prezzi.
3. L'Ufficio camerale competente mette a disposizione dei componenti il report di cui al comma 2, anche attraverso un'area riservata del sito ufficiale della Camera di Commercio, secondo modalità e tempistiche stabilite dal Presidente della Commissione.
4. Il Segretario, all'inizio riunione o comunque nel corso della stessa, provvede a raccogliere le indicazioni di mercato dei singoli componenti della Commissione, preferibilmente in modo individuale, e ad elaborare:
 - a) un prezzo medio minimo, derivante dalla somma tra la media aritmetica semplice di tutti gli scostamenti dal prezzo medio minimo della precedente rilevazione comunicati dai componenti – escludendo, laddove esistenti, il valore più alto e il valore più basso tra quelli indicati – e il medesimo prezzo medio minimo della precedente rilevazione;

b) un prezzo medio massimo, derivante dalla somma tra la media aritmetica semplice di tutti gli scostamenti dal prezzo medio massimo della precedente rilevazione comunicati dai componenti – escludendo, laddove esistenti, il valore più alto e il valore più basso tra quelli indicati – e il medesimo prezzo medio massimo della precedente rilevazione.

5. I dati e le informazioni di cui al comma precedente sono comunicati sinteticamente dal segretario ai componenti ad inizio riunione. A tale fase possono contribuire gli esperti esterni di cui all'art. 8 comma 5 con appositi dati e informazioni.

6. Dopo la comunicazione sintetica da parte del segretario, il Presidente comunica ai componenti i prezzi elaborati secondo le modalità di cui al comma 4, ed avvia la discussione tra i componenti, fungendo da moderatore e garantendo il contraddittorio tra le parti.

7. A conclusione della discussione di cui al comma precedente, della quale è redatto verbale secondo le modalità di cui precedente articolo 12, il Presidente provvede per ognuna delle voci merceologiche oggetto di rilevazione ad ufficializzare i prezzi rilevati.

8. Il segretario provvede a compilare il listino sulla base dei prezzi ufficializzati dal Presidente ai fini della successiva pubblicazione secondo le modalità indicate all'articolo 4.

PARTE TERZA

**PREZZI RILEVATI D'UFFICIO DALLA CAMERA DI
COMMERCIO**

Articolo 14 – Criteri della rilevazione d'ufficio

1. Nel caso di rilevazione diretta, di cui all'articolo 3, lettera b), vi procede l'Ufficio camerale competente interpellando un congruo numero di unità produttive e commerciali operanti nei settori oggetto di rilevazione e rappresentative del settore stesso.
2. Si considerano rappresentative le aziende che trattano con continuità gli acquisti o le vendite delle merci alle quali si riferiscono i prezzi.
3. L'individuazione delle aziende da parte dell'Ufficio camerale competente deve avvenire in modo che tutta la filiera delle merci oggetto di rilevazione sia adeguatamente rappresentata.
4. La periodicità della rilevazione viene determinata secondo le modalità definite dall'art. 12 del presente Regolamento.

Articolo 15 – Modalità di rilevazione e diffusione

1. La rilevazione d'ufficio dei prezzi avviene a mezzo di appositi modelli di rilevazione redatti dall'Ufficio camerale competente e sottoposti alle unità produttive o commerciali individuate.
2. La rilevazione può avvenire a mezzo di una o più delle seguenti modalità:
 - a) mediante intervista, anche telefonica, ad opera di un funzionario dell'Ufficio camerale competente;
 - b) mediante invio a mezzo posta elettronica all'Ufficio camerale competente del modello di rilevazione debitamente compilato e firmato dalla persona responsabile dell'azienda;
 - c) mediante compilazione da parte dell'azienda del modello di rilevazione in un'area riservata del sito ufficiale della Camera di Commercio.
3. L'Ufficio camerale competente provvede a raccogliere i dati dalle aziende e ne verifica, ove possibile, la coerenza rispetto all'andamento complessivo del locale mercato e di altre piazze particolarmente significative.
4. Sulla base dei dati raccolti l'Ufficio camerale competente provvede per ognuna delle voci merceologiche oggetto di rilevazione ad elaborare un prezzo medio minimo e un prezzo medio massimo con i criteri di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento.
5. L'Ufficio camerale competente provvede a compilare il listino sulla base dei prezzi rilevati secondo le modalità di cui al precedente comma ai fini della successiva pubblicazione in base a quanto indicato all'articolo 4 del presente Regolamento.

Articolo 16 – Rilevazione in forma associata

1. Nel caso in cui la Camera di Commercio ritenga di interesse per gli operatori effettuare le rilevazioni dei prezzi avendo a riferimento un territorio più ampio di quello provinciale, ovvero nel caso gli operatori sul territorio della singola Camera di Commercio non presentino una numerosità sufficiente per garantire la consistenza della rilevazione d'ufficio, la Camera di Commercio può svolgere tale rilevazione congiuntamente ad altre realtà camerali in conformità a quanto previsto all'art. 2 della Legge n. 580/1993 e ss.mm.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

"Codice dell'amministrazione digitale"

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)